



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO** il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*”;
- VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241, “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTA** la L. 3 maggio 1999, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*”;
- VISTA** la L. 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTO** il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’art. 4 della L. maggio 1999, n. 124 e all’art. 1, c. 107, della L. 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO** il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- CONSIDERATI** il D.P.R. n. 19/2016, il D.M. 259/2017, il D.M. 221/2023 ed il D.M. 255/2023 che individuano i requisiti d’accesso alle classi di concorso per il personale docente;
- VISTA** l’O.M.10 luglio 2020, n. 60, con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo;
- VISTA** l’O.M. del 6 maggio 2022, n. 112, recante “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”;
- VISTA** l’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 con la quale sono state indette le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio 2024/2026 che si intende integralmente richiamata;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

- VISTA** l'O.M. n. 114 del 08 giugno 2024 n. 114 contenente “*Disposizioni modificative dell’Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*”;
- VISTO** il D.D. AOOUSPRM prot. n. 30238 del 12 agosto 2024, con il quale sono state pubblicate sul sito di quest’Ufficio le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Roma, posti comuni e di sostegno, del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il biennio 2024/2025 e 2025/2026;
- VISTO** il D.D. AOOUSPRM prot. n. 31703 del 20 agosto 2024, con il quale sono state ripubblicate sul sito di quest’Ufficio le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Roma, I Fascia, posti di sostegno, del personale docente di ogni ordine e grado, valevoli per il biennio 2024/2025 e 2025/2026;
- ESAMINATA** la domanda di inserimento in GPS di I fascia, classe di concorso ADSS, nella quale la docente Beneplacido Federica dichiara di essere in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero in data 31 marzo 2022 presso la Universidad San Jorge – Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel;
- CONSIDERATO** che la prof.ssa Beneplacido Federica veniva inserita con riserva, fino al riconoscimento del titolo estero, nella graduatoria GPS, I^a fascia, classe di concorso ADSS, nella posizione 7300 con punti 30;
- VISTO** il decreto prot. AOODGOSV n. 45633 del 14 novembre 2024 adottato - in esecuzione della sentenza emessa dal TAR Lazio, Sezione Quarta Bis, n. 2905/2024 pubblicata il 13/02/2024 su ricorso r.g. 15243/2022 proposto dalla docente Beneplacido Federica in relazione alla domanda di riconoscimento del titolo estero - dal Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e Del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, in base al quale “*l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra Beneplacido Federica, nata il 01/12/1996 a Genova (GE) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31/03/2022, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 20874 del 12/08/2022, come citata in premessa, è rigettata*”. Ciò in quanto, come riferito dal Ministero dell’Istruzione spagnolo in riscontro alla richiesta di informazioni rivolta dal Ministero dell’Istruzione



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

italiano tramite l'“Internal Market Information System” (IMI) – sistema di cooperazione tra Autorità degli Stati membri dell'Unione Europea, si tratta di titoli non ufficiali dell'ordinamento scolastico spagnolo, trattandosi di “titoli propri” delle Università che li rilasciano, conseguiti al termine di corsi con cui le università forniscono, con formati e durata diversi, una formazione che può avere il suo valore nel mercato del lavoro, ma non dà accesso a un livello accademico superiore, **essendo i suddetti titoli non ufficiali e, in quanto tali, mai abilitanti**. Pertanto, secondo il predetto decreto prot. AOODGOSV n. 45633 del 14 novembre 2024, *“l'istanza di riconoscimento della sig.ra Beneplacido deve essere rigettata, in quanto l'attestato di studi presentato a supporto della stessa, ai sensi della normativa di riferimento dello Stato spagnolo in cui lo stesso attestato di studi è stato rilasciato non dà accesso all'insegnamento in Spagna, ed è, pertanto, privo di requisiti giuridici anche minimi per poter essere valutato come attestato che dà accesso, in Italia, all'insegnamento in qualità di insegnante specializzato sul sostegno”*;

VISTO

l'articolo 13 del DM 249/2010, secondo cui *“la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità [...] devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado”*;

CONSIDERATO

che, come si legge nel decreto del M.I.M. prot. AOODGOSV n. 45633 del 14 novembre 2024, *“il Ministero dell'istruzione e del merito ha eseguito una approfondita verifica, effettuata in concreto, sulla formazione conseguita dall'istante (ivi compresa, in particolare, quella ricevuta in Spagna) anche coinvolgendo – come per legge – il Ministero dell'università e della ricerca”* che ha reso parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024, e *“considerato e che, sia dalla attività istruttoria eseguita dal Ministero dell'istruzione e del merito, sia da quella eseguita dal Ministero dell'università e della ricerca sono emerse, come sopra ampiamente dimostrato, incolmabili differenze sia sotto il profilo quantitativo, sia, soprattutto, sotto il profilo qualitativo tra il percorso formativo previsto dalla normativa italiana per il conseguimento della specializzazione sul sostegno e il percorso formativo, complessivamente seguito (in Italia e in Spagna), che ha portato l'istante a conseguire l'attestato di formazione di cui chiede il riconoscimento in Italia”*. In particolare, il corso di formazione professionale in oggetto fa riferimento al “sostegno educativo” e non al “sostegno didattico” di cui ai corsi di specializzazione previsti dalla normativa italiana ed è totalmente privo dell'acquisizione dei crediti universitari, privo del tirocinio professionale nelle scuole (come richiesto in Italia) relativamente al grado prescelto e privo di tutte le ulteriori caratteristiche tipiche del titolo di specializzazione nell'insegnamento di



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

sostegno erogato negli Atenei italiani, per come normato dal DM MIUR 30 settembre 2011;

RITENUTO

di dover procedere, per le ragioni di cui sopra, all'esclusione della docente **Beneplacido Federica** dalla GPS della provincia di Roma, I^a fascia, per la classe di concorso ADSS, valida per il biennio scolastico 2024/2026;

DISPONE

ART. 1

Per i motivi esposti in premessa, a parziale rettifica del D.D. AOOUSPRM prot. n. 30238 del 12 agosto 2024, la candidata **Beneplacido Federica (01/12/1996, GE)** è esclusa dalla prima fascia delle GPS della provincia di Roma per la classe di concorso ADSS.

ART. 2

L'esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Roma, per la classe di concorso interessata, comporta altresì l'esclusione dalle correlate GI; pertanto, i Dirigenti Scolastici interessati dovranno porre in essere tutti gli adempimenti di competenza utili a dare esecuzione al presente decreto.

ART. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e nei modi previsti dalla legislazione vigente.

IL DIRIGENTE
Danilo VICCA

All'albo

Alla docente Beneplacido Federica
federicabeneplacido1@gmail.com